

Bozza di accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di **“Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario”**, in applicazione dell’articolo 15, co. 7-*bis*, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’4 d.l. n.158/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012).

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”*, e in particolare l’articolo 15, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante *“Regolamento per la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo del Servizio Sanitario Nazionale”*, limitatamente alle disposizioni relative ai requisiti di ammissione e alle modalità di attribuzione degli incarichi, di cui agli articoli 4, 5,10, 11,12, 13 e 15;

VISTO l’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (*“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN”*), che prevede la possibilità di indire concorsi con accesso riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del SSN;

VISTO il d.m. 30 gennaio 1998, recante le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN, e successive modificazioni;

VISTI gli accordi sanciti da questa Conferenza:

- il 21 marzo 2002 (rep. Atti n. 1416), recante definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;
- l’11 luglio 2002 (rep. Atti n. 1487), con il quale sono state individuate le discipline di epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medico;
- il 29 luglio 2004 (rep. Atti n. 2070), con il quale è stata individuata per la categoria professionale dei medici -Area della medicina diagnostica e dei servizi- la disciplina di audiologia e foniatria;
- il 7 febbraio 2013 (rep. Atti n. 57), con il quale è stata individuata per la categoria professionale dei medici -Area della medicina diagnostica e dei servizi- la disciplina di cure palliative;

CONSIDERATO che l'allegato A all'accordo del 7 febbraio 2013 appena citato effettua tra l'altro una ricognizione delle "discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie" ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.P.R. n. 484 del 1997 cit.;

CONSIDERATO che le "discipline" inserite in detto allegato paiono costituire adeguato riferimento anche per la compilazione dell'elenco nazionale di cui al presente accordo;

CONSIDERATO che l'articolo 15, co. 7-bis, lett. a), d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini della composizione della commissione di valutazione per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, fa riferimento a un "*elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale*";

CONSIDERATO che la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con nota prot. n.1239/C7SAN del 13 marzo 2013 ha proposto di individuare nel Ministero della salute il soggetto responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del predetto elenco nazionale e ha trasmesso il documento denominato "Linee guida recante criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica sanitaria nelle aziende del SSN", approvato dalla Conferenza stessa in pari data al fine di pervenire a una procedura omogenea per l'attribuzione degli incarichi;

VISTA la nota del ..... con la quale il Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha inviato la proposta di accordo indicata in oggetto;

CONSIDERATO che in sede tecnica in data..... il testo del presente accordo è stato concordato tra i rappresentanti regionali e del Ministero della salute;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del .....

*Sancisce tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il seguente accordo:*

Art. 1  
*(Istituzione dell'elenco nazionale)*

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco nazionale di cui all'articolo 15, comma 7-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di seguito elenco nazionale, ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario.
2. L'elenco nazionale, costituito dagli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale, è alimentato e aggiornato dalle regioni e province autonome secondo il disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al presente accordo.
3. L'elenco nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

Art. 2  
*(Aggiornamento dell'elenco nazionale)*

1. Le regioni e le province autonome provvedono al tempestivo aggiornamento dell'elenco anche su istanza dell'interessato, e trasmettono comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno l'intero elenco regionale aggiornato.

Art. 3  
*(Oneri)*

1. Il presente accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ROMA,

## Allegato 1

### DISCIPLINARE TECNICO PER L'ALIMENTAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO FLUSSO INFORMATIVO PER L'ALIMENTAZIONE DELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA, APPARTENENTI AI RUOLI DEL SSN.

#### 1. Soggetti

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per l'alimentazione dell'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa, appartenenti ai ruoli del SSN (di seguito, elenco nazionale). Individuano inoltre un soggetto responsabile della trasmissione dei dati.

#### 2. Ambito della rilevazione

Sono oggetto di rilevazione i dati relativi agli elenchi nominativi regionali dei direttori di struttura complessa, appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario nazionale. Le dimensioni informative individuate riguardano:

Tab. A)

Dimensione informativa	Descrizione
A: Direttore di struttura complessa	Dati anagrafici del Direttore di struttura sanitaria complessa
B: Azienda sanitaria	L'Azienda Sanitaria cui afferisce la struttura complessa. Si intendono per aziende sanitarie le Aziende sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico di diritto pubblico, le Aziende Ospedaliere – Universitarie e Policlinici integrate con il SSN
C: Incarico	Incarico del Direttore di struttura sanitaria complessa con relativa disciplina e periodo di validità.

#### 3. Informazioni

La scheda successiva illustra schematicamente i dati che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute al fine di assicurare la corretta alimentazione dell'elenco nazionale.

Tab. B

Dato da rilevare	Descrizione
Codice Regione	Codice identificativo della regione che invia i dati.

Dato da rilevare	Descrizioni
<b>Periodo di scadenza della pubblicazione</b>	Indica il mese e l'anno oltre il quale i dati trasmessi non possono essere pubblicati nell'elenco nazionale sul sito internet del ministero della salute.
<b>Codice fiscale del direttore di struttura complessa</b>	Codice fiscale. Questo dato non è oggetto di pubblicazione nell'elenco nazionale.
<b>Cognome del direttore di struttura complessa</b>	Cognome
<b>Nome del direttore di struttura complessa</b>	Nome
<b>Data di nascita del direttore di struttura complessa</b>	Data di nascita
<b>Codice Azienda Sanitaria</b>	Codice che identifica l'azienda sanitaria cui afferisce la struttura complessa (Azienda USL, Azienda Ospedaliera, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, Azienda Ospedaliera - Universitaria).
<b>Professione</b>	Codice della professione relativa alla disciplina
<b>Disciplina</b>	Codice della disciplina oggetto dell'incarico
<b>Data inizio incarico</b>	Data inizio del periodo di validità dell'incarico
<b>Data fine incarico</b>	Data di fine attività lavorativa del direttore o data fine del rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria

#### 4. Trasmissioni.

I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti al tempestivo aggiornamento dei propri elenchi e dell'elenco nazionale nel rispetto dei termini del 30 giugno o 31 dicembre di ogni anno.

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero della salute, con particolare riferimento:

- al formato elettronico delle trasmissioni;
- alle procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi;
- alle modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi;
- alle modalità per effettuare le eventuali rettifiche di dati trasmessi.

## 5. Codici delle professioni e delle discipline

Al fine di assicurare la corretta individuazione della disciplina oggetto dell'incarico e della professione cui la stessa disciplina afferisce sono utilizzate le codifiche riportate nella seguente tabella.

Tab. C

Codice Professione	Descrizione Professione	Descrizione disciplina	Codice disciplina
1	MEDICO CHIRURGO	ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA	1
1	MEDICO CHIRURGO	ANGIOLOGIA	2
1	MEDICO CHIRURGO	CARDIOLOGIA	3
1	MEDICO CHIRURGO	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	4
1	MEDICO CHIRURGO	EMATOLOGIA	5
1	MEDICO CHIRURGO	ENDOCRINOLOGIA	6
1	MEDICO CHIRURGO	GASTROENTEROLOGIA	7
1	MEDICO CHIRURGO	GENETICA MEDICA	8
1	MEDICO CHIRURGO	GERIATRIA	9
1	MEDICO CHIRURGO	MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	10
1	MEDICO CHIRURGO	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	11
1	MEDICO CHIRURGO	MALATTIE INFETTIVE	12
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA	13
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	14
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA INTERNA	15
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA DELLO SPORT	18
1	MEDICO CHIRURGO	NEFROLOGIA	19
1	MEDICO CHIRURGO	NEONATOLOGIA	20
1	MEDICO CHIRURGO	NEUROLOGIA	21
1	MEDICO CHIRURGO	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	22
1	MEDICO CHIRURGO	ONCOLOGIA	23
1	MEDICO CHIRURGO	PEDIATRIA	24
1	MEDICO CHIRURGO	PSICHIATRIA	25

Professione	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	Indice Disciplina
1	MEDICO CHIRURGO	RADIOTERAPIA	26
1	MEDICO CHIRURGO	REUMATOLOGIA	27
1	MEDICO CHIRURGO	CARDIOCHIRURGIA	29
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA GENERALE	30
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	31
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA PEDIATRICA	32
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	33
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA TORACICA	34
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA VASCOLARE	35
1	MEDICO CHIRURGO	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	36
1	MEDICO CHIRURGO	NEUROCHIRURGIA	37
1	MEDICO CHIRURGO	OFTALMOLOGIA	38
1	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	39
1	MEDICO CHIRURGO	OTORINOLARINGOIATRIA	40
1	MEDICO CHIRURGO	UROLOGIA	41
1	MEDICO CHIRURGO	ANATOMIA PATOLOGICA	42
1	MEDICO CHIRURGO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	43
1	MEDICO CHIRURGO	BIOCHIMICA CLINICA	44
1	MEDICO CHIRURGO	FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	45
1	MEDICO CHIRURGO	LABORATORIO DI GENETICA MEDICA	46
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA TRASFUSIONALE	47
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA LEGALE	48
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA NUCLEARE	49
1	MEDICO CHIRURGO	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	50
1	MEDICO CHIRURGO	NEUROFISIOPATOLOGIA	51
1	MEDICO CHIRURGO	NEURORADIOLOGIA	52
1	MEDICO CHIRURGO	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA)	53

Codice Professione	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	Codice Disciplina
1	MEDICO CHIRURGO	RADIODIAGNOSTICA	54
1	MEDICO CHIRURGO	IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA	55
1	MEDICO CHIRURGO	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	56
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	57
1	MEDICO CHIRURGO	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA	106
1	MEDICO CHIRURGO	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	107
1	MEDICO CHIRURGO	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE	108
1	MEDICO CHIRURGO	AUDIOLOGIA E FONIATRIA	111
1	MEDICO CHIRURGO	PSICOTERAPIA	112
1	MEDICO CHIRURGO	CURE PALLIATIVE	114
1	MEDICO CHIRURGO	EPIDEMIOLOGIA	115
1A	MEDICO CHIRURGO LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA	ODONTOIATRIA	64
2	ODONTOIATRA	ODONTOIATRIA	64
3A	FARMACISTA (laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	BIOCHIMICA CLINICA	44
3A	FARMACISTA (laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	CHIMICA ANALITICA	76
3	FARMACISTA	EPIDEMIOLOGIA	115
3A	FARMACISTA (laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	EPIDEMIOLOGIA	115
3	FARMACISTA	FARMACIA OSPEDALIERA	66
3A	FARMACISTA (laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	FARMACIA OSPEDALIERA	66

Codice Professione	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	Codice Disciplina
3	FARMACISTA	FARMACIA TERRITORIALE	67
3A	FARMACISTA(laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	FARMACIA TERRITORIALE	67
4	VETERINARIO	EPIDEMIOLOGIA	115
4	VETERINARIO	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	61
4	VETERINARIO	IGIENE PROD., TRASF., COMMERCIAL., CONSERV. E TRAS. ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI	62
4	VETERINARIO	SANITÀ ANIMALE	63
5	PSICOLOGO	EPIDEMIOLOGIA	115
5	PSICOLOGO	PSICOTERAPIA	77
5	PSICOLOGO	PSICOLOGIA	78
6	BIOLOGO	BIOCHIMICA CLINICA	44
6	BIOLOGO	EPIDEMIOLOGIA	115
6	BIOLOGO	LABORATORIO DI GENETICA MEDICA	46
6	BIOLOGO	MEDICINA TRASFUSIONALE	47
6	BIOLOGO	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	50
6	BIOLOGO	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA)	53
6	BIOLOGO	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	56
7	CHIMICO	BIOCHIMICA CLINICA	44
7	CHIMICO	EPIDEMIOLOGIA	115
7	CHIMICO	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA)	53
7	CHIMICO	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	56
7	CHIMICO	CHIMICA ANALITICA	76
8	FISICO	EPIDEMIOLOGIA	115

Colloquio Professionale	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	
8	FISICO	FISICA SANITARIA	79